

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2107

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COLLINO, NANIA, BATTAGLIA Antonio,
BUCCIERO, COZZOLINO, DELOGU, DEMASI, MAGNALBÒ,
MUGNAI, PALOMBO, SERVELLO, ULIVI e ZAPPACOSTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2003 (*)

Istituzione della figura del bioetico o bioeticista

(*) *Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Le profonde trasformazioni in campo sanitario e sociale hanno portato in rilievo la necessità di dare una sistemazione ai numerosi problemi che riguardano la procreazione assistita, l'eutanasia, i trapianti d'organo, il diritto ad un'adeguata assistenza sanitaria, cioè temi, tutti, che rientrano in ciò che viene chiamato «bioetica».

Per lungo tempo questa tematica è stata inserita all'interno delle questioni legate alla vita umana biologica, cioè alle scelte che riguardano la vita, la morte e in generale tutto ciò che attiene alla cura della persona umana, conferendo con ciò al concetto di «bioetica» una interpretazione limitata. In effetti la bioetica etimologicamente investe tutti gli aspetti della vita e non solo quelli sanitari: essa è «etica della vita». E come tale non può che investire ogni atto, ogni comportamento, ogni decisione singola o collettiva.

Dall'aborto all'eutanasia, dall'ambiente ai diritti umani, dai trapianti d'organo all'economia, è necessario ormai che alla base di norme comportamentali o legislative vi siano precisi punti di riferimento etici, in considerazione del fatto che ogni azione, piccola o grande che sia, condiziona il futuro e la vita dell'umanità.

La bioetica, quindi, non può più essere solo considerata diritto e medicina forense: essa sta sempre più diventando materia multidisciplinare che porta alla formulazione di giudizi morali su temi socialmente rilevanti, cercando di attuare quell'«essere bene» che è alla base di una buona vita.

Se si pone attenzione al perché della nascita di tale materia si può senza dubbio considerare che essa è venuta incontro ai problemi di ordine morale posti dal continuo

progresso della scienza e della tecnologia che non potevano trovare risposte solo in considerazioni di ordine scientifico e che necessitavano dunque di un supporto etico filosofico. Per questa ragione la bioetica trova tra i suoi cultori non solo medici e scienziati ma anche filosofi, giuristi, sociologi, in quanto ogni problema scientifico investe i costumi, le relazioni umane, la legislazione e la cultura di un intero Paese.

Ma come già detto in precedenza sarebbe troppo riduttivo legare la bioetica al solo mondo scientifico; attualmente, infatti, essa sta investendo problemi che riguardano l'intero comportamento umano trovando applicazione in campo economico, sociale e politico.

Se si prende ad esempio in considerazione il campo economico, l'evoluzione culturale e sociale dei consumatori va sempre più in direzione di scelte commerciali improntate alla cosiddetta responsabilità sociale. Nei prossimi anni si svilupperà tutta un'economia improntate alla creazione di prodotti che cercano di posizionarsi su valori etici. D'altra parte il mercato è fatto non solo di produzione e profitto ma anche e soprattutto di persone che sono il motore di quella produzione e di quel profitto; ecco perché sempre più si va sviluppando quella che è definita economia sociale: una economia costruita non in funzione dell'avere ma innanzitutto dell'essere, della «felicità» dei soggetti non più oggetti economici.

Lo stesso pontefice nel lontano 1991 con l'enciclica *Centesimus annus* sottolineava che l'economia di mercato non poteva svilupparsi all'interno di vuoti istituzionali, giuridici e politici ma era necessario dare sicurezze in merito alle garanzie della libertà individuale e della proprietà, cioè in sostanza

garantire a chi produce e lavora di godere dei frutti del proprio lavoro.

Tutto ciò riporta di fatto all'adozione di comportamenti etici che coinvolgono la persona e per il conseguimento dei quali le istituzioni devono operare. Lo stesso settore finanziario è interessato a quelle che vengono definite le tematiche di *corporate social responsibility* e più in generale ciò che viene chiamato finanza etica. Essa è diventata una realtà importante della nostra società. Infatti, il risparmio ispirato a principi etici è stimabile intorno all'1 per cento (quota destinata a crescere e a raggiungere in dieci anni il 7-8 per cento), così come numerose sono le banche che si ispirano alla finanza etica intesa come servizio sociale, cioè investono parte della quota raccolta nel cosiddetto terzo settore ed in particolare nel settore *no profit* che è strettamente collegato con il mondo della finanza etica.

Quando si parla di bioetica non si può non parlare anche di qualità della vita, concetto legato molto spesso a valutazioni di carattere economico ed in particolare a quelle di benessere economico considerato parametro per quello sociale.

In realtà così non è in quanto la qualità della vita non va riferita alla qualità del benessere economico ma innanzitutto a considerazioni di carattere sociale ed umano. Fenomeni preoccupanti come la presenza del buco nell'ozono, la biodiversità, le piogge acide, l'aumento delle malattie iatrogene, l'alienazione e la disgregazione sociale ci hanno introdotto in quella che Herman E. Daly e John Cobb jr. hanno definito l'era della «crescita antieconomia», che di fatto impoverisce anziché arricchire.

D'altra parte la valutazione del benessere economico presuppone la valutazione degli alti costi sociali, umani e ambientali che comporta, potendo avvenire a spese delle stesse persone che lo producono.

Il rapporto annuale dell'Unicef sullo sviluppo umano nel valutare la condizione

di benessere e di qualità della vita prende come parametri di valutazione il grado di soddisfazione delle necessità e dei diritti fondamentali, attribuendo al settore economico un ruolo secondario: ad un elevato prodotto interno lordo non corrisponde necessariamente uno *standard* di vita altrettanto elevato. In considerazione di ciò si lega la bioetica alla qualità della vita che investe l'intera persona umana, le sue dimensioni e l'armonia da esse creata.

Essa esprime i bisogni, i desideri e i valori dell'esistenza condizionandone lo sviluppo e la crescita. All'interno di tali considerazioni la vita e la qualità della vita non sono antitetiche: promuovere la qualità della vita vuol dire promuovere la vita stessa.

Esprimendo queste valutazioni emerge un concetto di bioetica che opera un radicale cambiamento nel nostro modo di essere e pensare.

La riflessione sul destino dell'uomo, sul suo essere infallibile deve trovare il correttivo in riflessioni etiche che siano anche supportate da considerazioni scientifiche se si vuol correggere il cammino distorto intrapreso dall'uomo negli ultimi anni in tutti i settori della sua vita e, se si vuole evitare il *far west* delle sperimentazioni e clonazioni sconsiderate.

È per queste ragioni che la bioetica deve diventare disciplina di studio nelle scuole dove si forma la coscienza etica pubblica (con ciò dando anche attuazione concreta al protocollo di intesa tra il Ministero della pubblica istruzione e il Comitato nazionale di bioetica del 1998), così come è necessario provvedere a livello universitario ad una migliore organizzazione dei corsi in cui si insegna la materia.

D'altra parte la complessità delle tematiche rende necessaria l'istituzione di una figura che studi e analizzi i problemi svincolata da qualsiasi condizionamento di sorta, che abbia elaborato le sue conoscenze attraverso un percorso di studi universitari e specializzazioni post laurea all'interno dei

quali i problemi bioetici abbiano avuto una seria e attenta valutazione, base imprescindibile per fornire poi elementi conoscitivi concreti, utili a risolvere i problemi a vari livelli e che sia di supporto alle stesse istituzioni maggiormente coinvolte. Il bioeticista o il bioetico pur non avendo capacità decisionali nelle questioni di bioetica dovrebbe svolgere una funzione maieutica, ovvero aiutare gli utenti (avvocati, docenti, infermieri, magistrati, medici, operatori dei servizi sociali, amministratori, banchieri), a prendere decisioni avvalendosi delle sue capacità di ricerca, manageriali, relazionali, comunicative, di *counseling* nonché giuridiche.

È ormai opinione comune considerare l'importanza dei temi bioetici che investono la nostra società e, pertanto, è necessario dare risposte serie ed efficaci.

D'altra parte si sottolinea la difficoltà in cui versa il Comitato nazionale di bioetica, che poco riesce ad incidere a livello politico nonostante l'enorme mole di pareri prodotti nel corso del tempo.

Il Comitato si limita molto spesso ad esprimere il proprio parere (obbligatorio) solo sulle sperimentazioni farmacologiche e non svolge alcuna azione continua e diretta di consulenza bioetica e di formazione.

Scopo del presente disegno di legge è, dunque, quello di normare la figura del bioetico, indicando la necessità di centri di bioetica all'interno delle università, nonché istituendo uno specifico albo.

I presentatori, nell'augurarsi che la proposta venga discussa ed approvata con rapidità e col massimo della condivisione politica, si raccomandano all'attenzione degli onorevoli colleghi tutti, nella convinzione che l'inserimento di figure quali il bioetico o il bioeticista nei diversi settori dell'economia e del sociale, non possa che contribuire al perseguimento di una pace sociale, non solo all'interno dei confini nazionali ma anche nei riguardi di quanto intendono contribuire a rendere meno drammatico il *gap* attuale fra ricchi e poveri in qualsiasi parte del mondo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ordinamento della professione di bioeticista)

1. Al fine di sostenere l'etica della vita intesa quale base dell'umano agire, è istituito l'ordinamento della professione di bioeticista. Le università, nel rispetto dell'autonomia, promuovono lo studio della bioetica.

Art. 2.

(Definizione della professione di bioeticista)

1. Il bioeticista è un professionista esperto in bioetica, in possesso delle seguenti abilità: praticare la ricerca scientifica nel settore dell'etica applicata e della bioetica; capacità dirigenziali e manageriali; abilità relazionali e comunicative per svolgere la sua opera di *counseling* bioetico; competenza giuridica nell'ambito della legislazione nazionale ed internazionale in materia di bioetica; abilità di promozione e valutazione della qualità etica della vita, globalmente intesa, non solo umana, ma dell'intero vivente.

2. Il bioeticista non ha competenza decisionale nelle questioni di bioetica, ma svolge una funzione maieutica, ovvero deve aiutare, avvalendosi delle sue capacità di ricerca, manageriali, relazionali, comunicative, di *counseling*, nonché giuridiche, gli utenti (avvocati, docenti, infermieri, magistrati, medici, operatori dei servizi sociali, ecc.) a prendere decisioni.

Art. 3.

(Ambito della ricerca bioetica)

1. Il bioeticista svolge la sua attività di ricerca e di consulenza bioetica nei seguenti settori: alimentare, ambientale, animale, biopedagogico, demografico, giuridico, medico e sociosanitario, penitenziario.

Art. 4.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di bioeticista)

1. Per esercitare la professione di bioeticista è necessario aver conseguito una delle seguenti lauree: agraria, farmacia, medicina, medicina veterinaria, scienze biotecnologiche, scienze della formazione, scienze giuridiche.

2. È indispensabile aver conseguito, inoltre, la specializzazione post-laurea biennale o triennale in bioetica in sede universitaria.

Art. 5.

(Esercizio dell'attività bioetica)

1. L'esercizio dell'attività bioetica si può svolgere presso i centri di bioetica, istituiti nelle sedi pubbliche o private territoriali competenti nei settori di ricerca di cui all'articolo 2. I predetti centri sono finanziati dai competenti organi ministeriali, enti locali e da aziende private nei settori di loro rispettivo interesse.

2. Il bioeticista può svolgere attività di valutazione e certificazione della qualità etica, previo conseguimento di anno integrativo di specializzazione sui sistemi e l'etica della qualità.

Art. 6.

(Istituzione dell'albo)

1. È istituito l'albo dei bioeticisti.
2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

Art. 7.

(Istituzione dell'ordine dei bioeticisti)

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei bioeticisti. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

Art. 8.

(Istituzione di sedi provinciali del Consiglio regionale dell'ordine)

1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le trecento unità e ne facciano richiesta almeno cento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.
2. L'istituzione avviene con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine.
3. Al Consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i Consigli regionali o provinciali dell'ordine.

Art. 9.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso dei titoli di studio necessari all'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 4;

d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, essere alle dipendenze, in qualità di bioeticisti, di enti o imprese nazionali che operino fuori dal territorio dello Stato.

Art. 10.

(Modalità di iscrizione all'albo)

1. Per l'iscrizione all'albo, l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al Consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui all'articolo 4, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.

Art. 11.

(Iscrizione)

1. Il Consiglio regionale o provinciale dell'ordine esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

2. Il Consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.

Art. 12.

(Cancellazione dall'albo)

1. Il Consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

- a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 8, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato dal requisito di cui alla predetta lettera d).

2. Il Consiglio di cui al comma 1 pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.

Art. 13.

(Sanzioni disciplinari)

1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del Consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) avvertimento;
- b) censura;
- c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
- d) radiazione.

2. Oltre ai casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'or-

dine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

4. Coloro che siano stati radiati dall'albo ai sensi del comma 3, possono chiedere e ottenere la reinscrizione qualora abbiano ottenuto la riabilitazione ai sensi delle norme vigenti.

Art. 14.

(Procedimento disciplinare)

1. Il Consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il provvedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al Consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.

4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'ordine ed all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

Art. 15.

(Consiglio nazionale dell'ordine)

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei Consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e Bolzano, e di quelli di cui all'articolo 8. Esso dura in carica tre anni.

2. Il Consiglio di cui al comma 1 è convocato per la prima volta dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Il Consiglio di cui al comma 1 elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.

5. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente.

6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti;

f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minimi e massimi e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro della salute;

h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti all'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.

Art. 16.

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico dei bioeticisti è equiparato al trattamento riservato ai dirigenti di seconda fascia del comparto del pubblico impiego.